PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY E RCT/O

CIG 9021859192 - R.A. 140/21/PA

RDA 29079

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 18 maggio 2021;

CONSIDERATO che l'Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nell'ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d'ora in poi anche solo "RPA");

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016") e, in particolare:

- l'art. 60 sulla procedura aperta;
- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), e, in particolare, l'art. 2, commi 1, a tenore del quale "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*" e 2, in forza del quale "*Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.*";

Sport e salute S.p.A.
Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono + 39 06.36851 – www.sportesalute.eu
C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale €1.000.000
Società per azioni con socio unico

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione "Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport" ("Direzione richiedente") di acquisire la polizza in oggetto;

CONSIDERATO che la precedente procedura di gara, pubblicata in data 21 ottobre 2021, è andata deserta;

PRESO ATTO delle seguenti modifiche apportate agli atti di gara rispetto alla precedente negoziazione:

- l'importo annuo posto a base di gara è stato aumentato da € 360.000,00 a € 400.000,00;
- è stata ridotta da anni 3 (tre) a anni 1 (uno) la durata del contratto ed è stata, altresì, prevista una opzione di rinnovo facoltativo della durata di un anno;
- la disciplina del subappalto è stata aggiornata alle modifiche apportate dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in vigore dal 1° novembre 2021;
- sono state riviste le prestazioni di garanzia catastrofali e terroristici;

PRESO ATTO che Sport e salute S.p.A., nell'ambito della presente procedura, agisce anche in nome e per conto dei seguenti assicurati:

- CONI
- CONINET S.p.A.
- Il Parco Sportivo del Foro Italico SSD arl,

in virtù di quanto stabilito all'articolo 66 del CCNL Coni Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali

PRESO ATTO che sulla base della relazione fornita dal RPA:

1. si intende procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni di seguito riportate:
    - Oggetto dell'appalto: affidamento relativo alla Polizza Assicurativa ALL RISKS PROPERTY e RCT/O;
    - Importo posto a base di gara: Il premio annuale lordo (comprensivo di imposte e contributi di legge) posto a base di gara è pari ad € 400.000,00.

      L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;

      Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.
    - Durata dell'Appalto: 12 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 31/03/2022, salvo diversa comunicazione da parte della Stazione appaltante. La scadenza è fissata per le ore 24:00 del 31/03/2023;
    - Opzioni e rinnovi:

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 400.000,00 (comprensivo di imposte e contributi di legge), soggetto a ribasso d'asta.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 200.000,00 (premio semestrale comprensivo di imposte e contributi di legge), soggetto a ribasso d'asta.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle imposte e contributi di legge, tenuto conto dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga contrattuale, è pari ad € 1.000.000,00 così suddiviso:

- € 400.000,00: Premio annuale lordo riferito alla prestazione oggetto di gara (soggetto a ribasso);
- € 400.000,00: Premio annuale per l'eventuale rinnovo (soggetto allo stesso ribasso offerto dal concorrente in sede di gara);
- € 200.000,00: Premio semestrale per l'eventuale proroga semestrale (soggetto allo stesso ribasso offerto dal concorrente in sede di gara);

- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto le prestazioni oggetto di gara hanno caratteristiche standardizzate;
- Modalità di stipula del contratto: Scrittura privata;
- Modalità di pagamento: Il pagamento del premio di polizza sarà effettuato da Sport e salute S.p.A. in favore dell'operatore economico aggiudicatario per il tramite del Broker MAG S.p.A. incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005 della stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa, in conformità a quanto previsto dalla apposita "Clausola Broker" inserita nel Capitolato di polizza;
- Garanzie richieste: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2. la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori;
3. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto;
4. i requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:
    i. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

iii. Possesso dell'autorizzazione, rilasciata dall'ISVAP-IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005, all'esercizio in Italia del ramo assicurativo relativo all'appalto in oggetto;

iv. Requisito di capacità economico – finanziaria: aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte, una raccolta premi assicurativa complessiva non inferiore ad € 100.000.000,00 per il ramo danni.

5. è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

   - il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;
   - sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori;

     Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS;
   - è stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di Consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate;
   - tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10];
   - è stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227];

- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili;
- è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse;
- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue:
    - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
    - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
    - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
        - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
        - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;

- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
  - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
  - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;

- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. a), c), c-bis, c-ter), l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

- rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che la persona giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

  Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);

- è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento la Raccolta premi saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte;

- è stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.

6. potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni, a tenore del quale "1*. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

   a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

   Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

PRESO ATTO che, avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di

committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Geom. Franco Mattei, nella sua qualità di Responsabile dell'Area "Facility management";

PRESO ATTO che il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA numero 29079);

PRESTO ATTO che per la ricezione delle offerte potranno essere applicati i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni;

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale "*l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento*"), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE;

DETERMINA:

di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento relativo alla Polizza Assicurativa ALL RISKS PROPERTY e RCT/O, alle condizioni sopra indicate.

Il DIRETTORE GENERALE

DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS

Firmato da:
1 - Nepi Molineris Diego (21/12/2021)
Approvato da:
1 - Coppola Mario (17/12/2021) 2 - Di Gregorio Giuseppe (17/12/20

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.
Sport e salute S.p.A.